

Roma, 4 Luglio 2017

ASS17160

SM

Oggetto: deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori e recupero del contributo al SSN. Comunicato dell'Agenzia delle Entrate.

Con un comunicato stampa pubblicato in data odierna, l'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alle deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori e al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) sui premi r.c.a pagati per i mezzi pesanti nel 2016.

DEDUZIONI FORFETTARIE PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI

Anche per il periodo di imposta 2016, l'Agenzia ha confermato gli importi delle deduzioni forfettarie per le imprese in contabilità semplificata, legate ai trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (o dai singoli soci di società di persone).

Pertanto:

- per i trasporti svolti **oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa, l'ammontare deducibile è pari a **51,00 euro** per ogni giorno di effettuazione del trasporto;
- per i trasporti eseguiti **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa, la deduzione ammonta al 35 % dell'importo sopraindicato, per cui risulta fissata in **€ 17,85**.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16, 17, così come indicato nelle istruzioni dei predetti modelli (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per quelli svolti oltre tale ambito).

RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL S.S.N

E' stata confermata la misura del recupero del contributo al S.S.N. (fino ad un massimo di 300 € a veicolo, tramite compensazione nel modello F24) versato nel corso del 2016 dalle imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio –, sui premi r.c.a corrisposti per i mezzi di categoria ecologica almeno Euro 2, di massa complessiva non inferiore alle 11,5 ton; per la compensazione in F24 è stato confermato il codice tributo **"6793"**. Peraltro, ricordiamo che, trattandosi di un credito da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, si applica la disposizione dell'art.3 del Decreto Legge 50/2017 (convertito con Legge 96 del 21 Giugno 2017) che ne ammette l'utilizzo in compensazione solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Entratel/Fisconline (per gli approfondimenti, vedi la nota Conftrasporto FIS17145 del 14 Giugno u.s.).

Il testo del comunicato stampa dell'Agenzia, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

